

I reati di omesso versamento di ritenuta

Le conseguenze dell'Omesso versamento delle ritenute IVA

Questo reato si configura quando il sostituto di imposta non versa, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti (modello 770), le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare superiore a euro 150.000,00 per periodo di imposta.

Di questo reato risponderà l'amministratore in carica al momento della scadenza della prestazione della dichiarazione del sostituto di imposta a meno che egli non dimostri di aver impiegato il proprio patrimonio personale per i pagamenti della società; di aver pagato le ritenute non versate prima della contestazione; di aver dimezzato e poi azzerato il proprio compenso di amministratore come risulta dalla sentenza della Cassazione n. 31930 del 22 luglio 2015 – Sez. penale.

Recentemente la sentenza 31930 del 2015 della Cassazione penale ha però ammesso che può essere esclusa la responsabilità penale dell'amministratore della società a fronte di puntuale allegazione che dimostri la crisi economica che ha investito l'azienda in modo da non poter essere fronteggiata adeguatamente con il ricorso ad idonee misure.

Le conseguenze dell'Omesso versamento delle ritenute INPS

Il reato in questione viene contestato al datore di lavoro – imprenditore che consapevolmente omette i versamenti dovuti delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ad esempio quando abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli stipendi dei dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività.

Il datore di lavoro in questi casi è punibile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 1.032,91, ma è esclusa la punibilità se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Laddove l'imprenditore abbia pagato gli stipendi invece di versare le ritenute, quest'ultimo avrà tenuto una condotta in preciso e voluto contrasto con le priorità imposte dalla legge penale.

Infatti, mentre per i reati tributari di mancato versamento delle ritenute IVA può invocarsi la crisi di liquidità come situazione scriminante (che solleva l'imprenditore dalle contestazioni penali), nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non si può andare esenti da responsabilità penale, anche in caso di dimostrata mancanza di liquidità improvvisa e imprevedibile.

Sull'argomento ha però recentemente risposto la Cassazione n. 16433/2020 ritenendo che *"l'inadempimento dell'obbligazione può essere attribuito a forza maggiore (..) quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, ai quali non abbia potuto tempestivamente porre rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (...).*